

La "tarsu" ha natura di rifiuto

di Massimo Medugno

Una recente sentenza della Commissione Tributaria di Lucca (depositata il 2 settembre 2004) ha affermato chiaramente, per la prima volta, che la tariffa ex – art. 49 DLgs 22/97 ha natura tributaria.

Nel fare ciò si basa essenzialmente su due elementi:

- la previsione della riscossione della tariffa con le procedure tipiche dei tributi ex-DPR 603/1973;
- la previsione dell'art. 49 che rimane in essere il tributo provinciale, quale frazione percentuale della tariffa.

Da ciò scaturiscono due importanti conseguenze:

- 1) la non applicazione dell'IVA che è dovuta, infatti, per le "prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti.." (art. 3 DPR 633/1972);
- 2) la competenza delle Commissioni Tributarie a giudicare della tariffa (anche se nel caso di specie non potrà farlo in quanto l'atto impugnato è una fattura, atto non impugnabile di fronte al giudice tributario).

Altre conseguenze riguardano le implicazioni in termini di "chiarezza e motivazione degli atti" che lo Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000 art. 7) stabilisce nel caso di atti (di accertamento) aventi valenza tributaria (e non limitarsi a emettere una fattura di servizio....).

In particolare, i Comuni o i concessionari della riscossione avranno l'obbligo di applicare in modo rigoroso il DPR n. 158/99 (al quale fanno rinvio) dando adeguata motivazione alla pretesa tributaria per quanto riguarda soprattutto - nel caso di aziende - la quota fissa della tariffa.

Su questa infatti non esiste per il contribuente alcuna possibilità di riduzione (proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al recupero ex art. 49 D. Ronchi!).

Accade, ad esempio, in alcuni casi, che i Comuni abbiano già cominciato ad applicare il metodo normalizzato, caricando sulla parte fissa tutti i costi "fissi" di struttura di chi svolge il servizio (ma in realtà il DPR n. 158/99 prevede che restino nella parte fissa di tariffa solo i costi

indiretti o "comuni" (Allegato 1, punto 2.2), in quanto non direttamente imputabili alle attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento RSU).

La sentenza commentata verrà pubblicata prossimamente su Ambiente e Sicurezza.